

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1614

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAVAGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1995

---

Interventi per Roma e provincia  
in previsione dell'Anno Santo del 2000

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'Anno Santo del 2000 sarà un evento di portata storica. La civiltà cristiana compie duemila anni e con l'occasione Roma si porrà nuovamente al centro dell'attenzione del mondo.

L'economista Paolo Leon, uno dei cinque relatori del «Comitato dei saggi» presieduto da De Rita, ha calcolato nell'ordine di 20 milioni di turisti le presenze addizionali che arriveranno a Roma. Ipotizzando una spesa media a presenza di 150.000 lire, il fatturato totale del Giubileo del 2000 arriverebbe a 3.000 miliardi di lire, con un'occupazione diretta, non comprensiva dell'indotto, pari a 20.000 unità lavorative.

Il risultato netto di gestione di questo fatturato teorico arriverebbe a 900 miliardi, dei quali metà attribuibile agli utili netti e l'altra agli oneri fiscali.

Quanto all'indotto è ipotizzabile un ulteriore fatturato pari a 900 miliardi non privi di ricadute occupazionali.

Quest'evento straordinario rappresenta certamente un'occasione perchè Roma adegu i propri servizi agli «standards» qualitativi delle altre capitali europee.

Il Giubileo costituisce quindi l'occasione per rimettere in moto il sistema delle opere pubbliche, senza ricadere negli interventi a pioggia che hanno caratterizzato il passato, ma perseguendo l'obiettivo specifico della

riqualificazione monumentale e turistico-ricettiva della città e della sua provincia. Occorre però evitare il rischio che prevalga una concezione tutta municipale dell'avvenimento e sia completamente trascurata la ricchezza di testimonianze storiche della provincia.

Se il momento storico museale avrà, come necessario, un rilievo nell'offerta ai visitatori, perchè non evidenziare allora, accanto ad altri nuclei monumentali vistosi dell'antica *Urbs*, le ricche testimonianze che popolano l'Agro romano, da Villa Adriana agli acquedotti, dal Tuscolo a Nemi, inserendoli in itinerari invitanti e preferenziali? Magari con proposte di gradevole agriturismo o a vocazione sportiva (località sciistiche, laghi per canottaggio, boschi per percorsi attrezzati, riserve per l'equitazione).

Sarà inoltre il caso di predisporre complessi residenziali o turistico-ricettivi ricavandoli dalla ristrutturazione degli splendidi centri storici dei paesi siti alle porte di Roma.

Il presente disegno di legge si pone proprio l'obiettivo di favorire le condizioni per una migliore fruibilità della città di Roma e della sua area metropolitana in occasione del Giubileo, mediante l'innalzamento qualitativo dei servizi resi e delle infrastrutture.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Gli edifici destinati ad uso alberghiero, ubicati nella provincia di Roma, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1995 e che siano ultimati entro due anni dalla medesima data, sono esenti per venti anni da imposte e sovrainposte, compresa l'imposta comunale sugli immobili (ICI), a decorrere dalla data della dichiarazione di abitabilità.

## Art. 2.

1. Si applica l'imposta fissa di registro e la riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria agli acquisti di aree edificabili, purchè effettuati dal costruttore dell'immobile, nonchè per i contratti di appalto, che abbiano ad oggetto la costruzione di edifici alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 1.

## Art. 3.

1. I contratti di mutuo per la costruzione degli immobili di cui alla presente legge, se stipulati entro tre mesi dal giorno in cui siano stati dichiarati abitabili, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto.

2. Gli interessi sulle somme mutate sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e sono detraibili dal reddito imponibile.

3. Gli istituti di credito fondiario possono concedere mutui fino al 50 per cento del valore delle opere di cui alla presente legge.

## Art. 4.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla ricostruzione

o agli interventi di risanamento di abitazioni comunque distrutte o degradate, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, quando i lavori relativi siano iniziati entro il 31 giugno 1996.

Art. 5.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento per gli interventi di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 6.

1. Il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge è condizionato alla destinazione d'uso dell'immobile per un periodo pari alla durata del mutuo.

Art. 7.

1. Salvo il caso di forza maggiore è comminata la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge qualora le nuove costruzioni, le ricostruzioni o i lavori di risanamento non siano stati compiuti alle condizioni ed entro i termini prescritti. In caso di decadenza, oltre alle imposte ordinarie, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare delle imposte medesime.

Art. 8.

1. I progetti relativi ad opere di carattere igienico sanitario, presentati entro il 31 dicembre 1995 dagli enti locali compresi nel territorio della provincia di Roma, devono essere esaminati dalla regione Lazio entro centoventi giorni dalla data di presentazione. Trascorsa inutilmente tale data, il progetto si intende approvato.

2. Le opere di carattere igienico sanitario, la cui realizzazione si è interrotta per esaurimento dei finanziamenti, possono essere

rifinanziate con i fondi stanziati dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma, capitale della Repubblica. Su richiesta degli enti locali interessati di cui al comma 1, la regione Lazio, entro il 31 giugno 1996, provvede a stilare un elenco delle opere da completarsi e delle relative richieste di finanziamento. La regione Lazio, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, provvede alla definizione dell'entità dei contributi ed alla loro erogazione.

Art. 9.

1. I comuni della provincia di Roma possono presentare alla regione Lazio progetti di recupero e valorizzazione di complessi monumentali, siti archeologici, edifici di particolare pregio storico, artistico ed architettonico ubicati nei centri storici, nonché di aree ad alto valore ambientale.

2. La regione Lazio provvede a stilare un elenco dei progetti di maggiore interesse sia per il loro valore intrinseco sia per le possibili ricadute occupazionali. I progetti approvati sono finanziati con i fondi stanziati dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma, capitale della Repubblica.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

